



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 793
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 settembre 2022

INDICE**Commissioni riunite**5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 13 settembre 2022

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Freni.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il presidente D'ALFONSO revoca la pronuncia di improponibilità degli emendamenti 22.0.3 e 22.0.4.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati l'emendamento 21.1000 dei relatori, nonché l'emendamento di coordinamento Coord. 1, sempre a firma dei relatori, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni 3.15 (testo 2), 9.0.2 (testo 2), 9.0.7 (testo 2), 41.0.4 (già emendamento 10.1 (testo 2)), 11.12 (testo 2), 16.11 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.7 (te-

sto 2), 16.21 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.3 (testo 3), 20.0.4 (testo 3), 22.0.3 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 24.0.11 (testo 2), 25.3 (testo 2), 25.0.9 (testo 2), 33.0.6 (testo 3), 34.0.10 (testo 2), 35.0.1 (testo 2), 37.0.7 (testo 2), 37.0.1000 (testo 2), 38.3 (testo 3), 41.0.1 (testo 2), 42.0.1 (testo 2), 42.0.10 (testo corretto), 42.0.16 (testo 2), 16.11 (testo 2), 22.0.3 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un testo 2 gli emendamenti 33.0.6, identico all'emendamento 42.0.2, 37.0.7 e 41.0.1, preannunciando sugli stessi il parere favorevole del Governo, ove i presentatori ritengano di accogliere tali riformulazioni. Specifica che sulla materia della cessione del credito è maturata una proposta che sintetizza le aspettative dei Gruppi. Preannuncia infine il parere favorevole sulle riformulazioni già presentate, ove accolte.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Le riformulazioni proposte sono tutte accolte dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti che saranno posti in votazione, sia in testo originariamente proposto, che in testo da ultimo riformulato, sono il frutto di un approfondito confronto sia tra i Gruppi che tra le forze politiche e il Governo. Data la straordinarietà dell'attuale condizione politico-parlamentare, in esito a tale confronto, i Gruppi si sono impegnati a ritirare tutti i restanti emendamenti, salvo poche, limitate eccezioni, e a comunicare tempestivamente la eventuale trasformazione in ordini del giorno.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a commissione, anche a nome del presidente PESCO (*M5S*), relatore per la 5^a Commissione, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti cui i Gruppi hanno attribuito maggiore valenza politica, nella forma dei testi base o dei testi riformulati, ribadendo l'invito al ritiro delle rimanenti proposte di modifica.

Nessuno facendo osservazioni, si prosegue nel senso proposto.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il parere favorevole ed esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per l'emendamento 33.0.6a, sul quale il Governo ribadisce che in sede di istruttoria tecnica la valutazione non era favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.15 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 12.0.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 9.0.2 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 9.0.1 (testo 2), e 9.0.7 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 6.27 (testo 2), sono approvati.

A seguito di distinte e successive votazioni sono accolti gli emendamenti 41.0.4 (*già* emendamento 10.1 (testo 2)) e 11.12 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori degli emendamenti 11.14 (testo 2), 11.15 (testo 2), 11.16 (testo 2) e 11.17 (testo 2).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) non accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.0.2, che ritira. Anticipa quindi che in Assemblea lo trasformerà in un ordine del giorno impegnativo per il Governo.

Il sottosegretario FRENI anticipa un orientamento favorevole del Governo.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 16.5 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 16.6, 16.7 (testo 2), 16.8, 16.21 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 16.23 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 17.3 (testo 3), 17.4, 20.0.4 (testo 3), 21.0.2, 23.0.8 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori degli emendamenti 22.0.2 (testo 2) e 24.0.10 (testo 3), 24.0.11 (testo 2), 25.3 (testo 2), 25.0.9 (testo 3), pubblicato in allegato, al quale aggiunge la propria firma il senatore FENU (*M5S*), 30.4, al quale aggiungono le firme i senatori CALANDRINI (*FdI*), Elvira Lucia EVANGELISTA (*IV-PSI*), FENU (*M5S*), DE BERTOLDI (*FdI*), DI NICOLA (*Ipf-CD*), LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) e PRESUTTO (*Ipf-CD*) a nome delle proprie parti politiche, 31.0.3 (*già* 17.1 (testo 2)), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), e 33.0.5.

L'emendamento 33.0.6a, messo ai voti, è accolto.

In merito all'emendamento 35.0.3, preso atto della non condivisione da parte dei Gruppi, il senatore MANCA (*PD*) lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno da presentare in Assemblea.

A seguito di distinte e successive votazioni sono approvati gli emendamenti 34.0.10 (testo 2), 35.0.1 (testo 2), identico all'emendamento 35.0.2-*ter* (testo 2), 37.0.6. Sono poi posti congiuntamente ai voti gli

emendamenti 37.0.7 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 37.0.8 (testo 2), previa dichiarazione di astensione della senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) e del senatore DELL'OLIO (*M5S*) a nome delle rispettive parti politiche, 37.0.1000 (testo 2), 39.0.1, previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 39.0.5 (già 39.1 (testo 2)), 42.0.1 (testo 2), 42.0.6, 42.0.10 (testo corretto), 42.0.15, previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 35.1 (testo 2) (formalmente aggiuntivo dopo l'articolo 42), 42.0.16 (testo 2), identico all'emendamento 42.0.19 (testo 2), 42.0.18, al quale aggiunge la firma il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori degli emendamenti 43.0.2 (testo 2) e 42.0.3 (testo 2), e 38.3 (testo 2), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori dell'emendamento 38. 21 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 23.0.1000 dei relatori, che si intende sottoscritto da tutti i Capigruppo delle due Commissioni, pubblicato in allegato. Posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 16.11 (testo 2) e 21.1000, messi separatamente in votazione, sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 22.0.3.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) manifesta le perplessità della propria parte politica per la portata dell'emendamento, che destina risorse prevalentemente a favore del personale direttivo e dirigente dei Vigili del fuoco, senza tenere in debito conto le necessità delle rimanenti carriere.

L'emendamento 23.0.3 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Viene quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 27.0.2 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 31.1 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno nell'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione dell'emendamento 33.0.6 (testo 3), identico agli emendamenti 12.0.10 (testo 2), 12.0.11 (testo 2), 42.0.2 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori del Gruppo del Partito Democratico, 33.0.1 (testo 2), 33.0.2 (testo 2) e 33.0.4 (testo 2).

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), che ringrazia i proponenti dell'emendamento e il Governo per il parere favorevole in quanto la modifica normativa, che rivede la responsabilità in solido, permetterà un rilancio

della misura, che ha permesso, con la ripresa dell'edilizia, un aumento del PIL e dell'occupazione.

Il presidente D'ALFONSO registra con soddisfazione la composizione delle diverse esigenze come dimostra la convergenza anche del Gruppo del senatore Lannutti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore FENU (*M5S*), cui replica il sottosegretario FRENI, l'emendamento 33.0.6 (testo 3), previa riformulazione in testo identico da parte dei presentatori degli emendamenti 12.0.10 (testo 2), 12.0.11 (testo 2), 42.0.2 (testo 2), 33.0.1 (testo 2), 33.0.2 (testo 2) e 33.0.4 (testo 2), viene messo ai voti e accolto.

Posto ai voti, l'emendamento 41.0.1 (testo 2) è approvato.

Infine, viene posta ai voti la proposta Coord. 1, volta ad effettuare meri interventi di correzione formale, sulla quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole. È accolta.

Il senatore DI NICOLA (*Ipf-CD*) lamenta il mancato accoglimento da parte del Governo dell'emendamento 25.0.9 nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE avverte che è esaurita la fase di esame degli emendamenti al testo e che si intendono ritirati tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame nella seduta in corso. Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti non ritirati dai proponenti appartenenti al Gruppo Upc-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-Idv e alla componente Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano del Gruppo Misto.

Avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati.

Le Commissioni riunite convergono.

Il sottosegretario FRENI annuncia che il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, presidenti D'Alfonso e Pesco, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 2685, di conversione del decreto-legge n. 115, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento normativo eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2685**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.15 (testo 2) [id. 12.0.5 (testo 2)]**

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3-ter. le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 6.**6.27 (testo 2)**

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le mo-

dalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.».

Art. 9.

9.0.1 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";

b) il terzo comma è abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni

aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.».

9.0.2 (testo 2) [id. 9.0.1 (testo 2)]

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";

b) il terzo comma è abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.».

9.0.7 (testo 2) [id. 6.27 (testo 2)]

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.».

Art. 10.**10.1 (testo 2)**

STEGGER, LANIECE

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Alla legge n. 130 del 31 agosto 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera f) capoverso articolo 4-*quinquies*, comma 2, le parole "in tirocinio" sono sostituite dalla seguente "affidatario";

b) al comma 9, le parole "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4.", sono sostituite dalle seguenti "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione

nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";

c) all'articolo 5, commi 1 e 2 le parole "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse».

Art. 11.

11.12 (testo 2) [id. 11.14 (testo 2), 11.15 (testo 2), 11.16 (testo 2), 11.17 (testo 2)]

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, BERGESIO, FUSCO, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

11.14 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

11.15 (testo 2)

TOFFANIN

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

11.16 (testo 2)

PRESUTTO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

11.17 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'ar-

articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

Art. 12.

12.0.5 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3-ter. le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

12.0.10 (testo 2)

CONZATTI, MARINO, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione' sono aggiunte le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo

106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter."».

12.0.11 (testo 2)

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione' sono aggiunte le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al

comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter."».

Art. 16.

16.5 (testo 2) [id. 16.6 (testo 2)]

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I commi di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

«9-bis. 1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

8-ter: Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione

del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio."».

16.6 (testo 2)

FARAONE, EVANGELISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I commi di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

«9-bis. 1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

8-ter: Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio."».

16.7 (testo 2)

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-bis è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-bis, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-quinquies. Il comma 6-quater si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.».

16.11 (testo 2)

Giuseppe PISANI, VANIN, CROATTI

Dopo il comma 9, aggiungere, infine, i seguenti:

«9-bis. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.».

16.21 (testo 2) [16.23 (testo 2)]

STEGER

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, Capo V, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime."».

16.23 (testo 2)

LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All' articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, Capo V, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime."».

16.0.2 (testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.».

Art. 17.

17.1 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"».

17.3 (testo 3)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 17, comma 7, le parole: «è autorizzato», sono sostituite dalle seguenti: «nonché i titolari degli uffici speciali ricostruzione territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, sono autorizzati».

Art. 20.**20.0.4 (testo 3)**

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure urgenti per il settore della cultura)

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole "e il traduttore" sono soppresse.».

Art. 21.**21.1000**

I RELATORI

All'articolo 21:

al comma 2, sostituire le parole: «le minori spese» con le seguenti: «quota parte delle minori spese».

Art. 22.**22.0.2 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

22.0.3 (testo 2)

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C di cui all'allegato A al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 12 settembre 2020, n. 120, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, il quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 'Triennio economico e normativo 2019-2021'" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 'Triennio economico e normativo 2019-2021'", nonché, per l'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate per effetto del presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 4.225.588 a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli

oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a euro 453.146 per l'anno 2022, 264.542 per l'anno 2023, euro 210.386 per l'anno 2024, euro 311.864 per l'anno 2025, euro 378.471 per l'anno 2026, euro 402.387 per l'anno 2027, 418.458 per l'anno 2028, 414.951 per l'anno 2029, 402.165 per l'anno 2030, e a 374.662 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante riduzione per euro 453.146 per l'anno 2022, 264.542 per l'anno 2023, euro 418.458 a decorrere dall'anno 2024 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.».

Tabella C

(prevista dall'articolo 22-bis, comma 1)

Allegato A

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 01.01.2022

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.616,05	5.607,00	-	-	-
vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori**Ruolo dei nautici di coperta**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente**Ruolo degli operatori e degli assistenti**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente**Ruoli della banda musicale****Ruolo degli orchestrali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
orchestrale esperto	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative**Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore	47.220,74	26.282,24	-	-	-
dirigente generale	56.071,38	36.106,53	-	-	-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente**Ruolo dei direttivi logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
direttore vicedirigente informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico-scientifico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico- scientifico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico- scientifico con scatto convenzio- nale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico- scientifico con scatto convenzio- nale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore sanitario	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente sanitario	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore sanitario	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore ginnico-sportivo	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-spor- tivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto AIB	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore AIB	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB con scatto convenzio- nale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale an- tincendi AIB con scatto convenzio- nale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante**Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore spe- ciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice di- rettore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore**Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico**Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che
espleta funzioni informatiche**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore medico	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore medico	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi**Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Tabella C**(prevista dall'articolo comma ...)**Allegato B
(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

Art. 23.**23.0.8 (testo 2) [id. 22.0.2 (testo 2), 24.0.10 (testo 3)]**

NANNICINI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)*

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio

2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.1000

DELL'OLIO, FENU, FERRERO, MONTANI, DAMIANI, SCIASCIA, ERRANI, GRIMANI, MANCA, COMINCINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, LEZZI, LANNUTTI, PRESUTTO, DI NICOLA, STEGER

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 24.**24.0.10 (testo 3)**

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)*

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

24.0.11 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 24-bis.***(Modifiche all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)*

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro", sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

Art. 25.**25.3 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La tabella C di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto».

Tabella C*(Articolo 1-*quater*, comma 3)*

**Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi
per sessioni di psicoterapia**

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
PIEMONTE	7,37%	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.870
LOMBARDIA	16,78%	4.194.967
BOLZANO	0,87%	217.565
TRENTO	0,91%	226.947
VENETO	8,20%	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	518.405
LIGURIA	2,67%	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	1.886.685
TOSCANA	6,31%	1.577.100
UMBRIA	1,49%	371.835
MARCHE	2,57%	643.083
LAZIO	9,59%	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	546.703
MOLISE	0,51%	127.860
CAMPANIA	9,27%	2.317.825
PUGLIA	6,58%	1.644.935
BASILICATA	0,93%	232.470
CALABRIA	3,14%	785.945
SICILIA	8,06%	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	683.645
	100,00%	25.000.000

25.0.9 (testo 3)

NOCERINO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«25-bis. 1. All'articolo 10 del Decreto-Legge 24.03.2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sostituire le parole: "31 agosto 2022", con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

25.0.9 (testo 2)

NOCERINO, DI NICOLA, PRESUTTO

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni accessorie per le violazioni di norme tributarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Qualora le violazioni di cui al presente comma, siano accertate con sentenza passata in giudicato, è disposta la sanzione accessoria della sospensione o della cancellazione dall'albo o dall'ordine professionale.";

b) dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:

"2-octies. Qualora le violazioni di cui al comma 2, siano accertate con sentenza passata in giudicato, è disposta la sospensione o la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo".

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la cancellazione dai relativi albi professionali per i soggetti iscritti in albi ovvero in ordini"».

Art. 27.**27.0.2 (testo 2)**

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, VANIN, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")*

1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci dei porti di Savona e Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un Master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.»

Art. 31.**31.0.1 (testo 3)**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)*

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il

secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"».

31.0.3 [già 17.1 (testo 2) id. 31.0.1 (testo 3)]

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"».

Art. 33.

33.0.1 (testo 2)

DELL'OLIO, ANASTASI, GIROTTO, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione'

sono aggiunte le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter."».

33.0.2 (testo 2)

ANASTASI, GIROTTI, FENU, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, FEDE, DELL’OLIO, NATURALE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono aggiunte le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo

106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter."».

33.0.4 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, DELL'OLIO, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione' sono aggiunte le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter."».

33.0.6 (testo 3) [id. 42.0.2 (testo 2), 12.0.10 (testo 2), 12.0.11 (testo 2), 33.0.1 (testo 2), 33.0.2 (testo 2), 33.0.4 (testo 2)]

FENU, GIROTTI, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, RICCIARDI, DE PETRIS, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione' sono aggiunte le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*.

1-*bis*.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-*ter*, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-*ter*."».

Art. 34.**34.0.10 (testo 2)**

MANCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 35.**35.1 (testo 2)**

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.».

35.0.1 (testo 2) [id. 35.0.2-ter (testo 2)]

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

35.0.2-ter (testo 2)

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 35-bis.

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Art. 37.**37.0.7 (testo 2) [id. 37.0.8 (testo 2)]**

URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, se rieletto, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.8 (testo 2)

PARRINI, URSO, ARRIGONI, BRESSA, CASTIELLO, FAZZONE, MAGORNO, MALAN, VALENTE, VITALI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, se rieletto, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica all'articolo 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche dal direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica."».

Art. 38.**38.3 (testo 3) [id. 38.21 (testo 3)]**

DE PETRIS, ERRANI

1. Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente», con le seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento», *con le seguenti:* «al beneficio di cui al precedente periodo»;

c) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «qualificato esperto», *con le seguenti:* «stabilmente incentivato» *e le parole:* «di suddetta qualifica», *con le seguenti:* «del suddetto incentivo»;

d) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «la qualifica di docente esperto», *con le seguenti:* «lo stabile incentivo»;

e) *al settimo periodo, dopo le parole* «nelle more dell'aggiornamento contrattuale», *aggiungere le parole:* «per dare immediata applicazione al sistema di carriera di cui al primo periodo.».

2. *Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter», sostituire le parole:* «alla qualifica di docente esperto», *con le seguenti:* «alla stabile incentivazione» *e, ovunque ricorra, la parola:* «esperto», *con le seguenti:* «stabilmente incentivato».

38.21 (testo 3)

RAMPI, MALPEZZI, PARRINI

1. *Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente», *con le seguenti:* «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento», *con le seguenti:* «al beneficio di cui al precedente periodo»;

c) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «qualificato esperto», *con le seguenti:* «stabilmente incentivato» *e le parole:* «di suddetta qualifica», *con le seguenti:* «del suddetto incentivo»;

d) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «la qualifica di docente esperto», *con le seguenti:* «lo stabile incentivo»;

e) *al settimo periodo, dopo le parole* «nelle more dell'aggiornamento contrattuale», *aggiungere le parole:* «per dare immediata applicazione al sistema di carriera di cui al primo periodo.».

2. *Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter», sostituire le parole:* «alla qualifica di docente esperto», *con le seguenti:* «alla stabile incentivazione» *e, ovunque ricorra, la parola:* «esperto», *con le seguenti:* «stabilmente incentivato».

Art. 39.**39.1 (testo 2)**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

39.0.5 [già 39.1 (testo 2)]

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.».

Art. 41.**41.0.1 (testo 2)**

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni)

1. Al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Comandante generale della Guardia di finanza e al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Capo di stato maggiore della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante del comando operativo di vertice interforze, al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Capi Dipartimento dei ministeri, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Segretari generali dei ministeri, è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

41.0.4 [già 10.1 (testo 2)]

STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Alla legge n. 130 del 31 agosto 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera f) capoverso articolo 4-quinquies, comma 2, le parole "in tirocinio" sono sostituite dalla seguente "affidatario";

b) al comma 9, le parole "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4.", sono sostituite dalle seguenti "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione

nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";

c) all'articolo 5, commi 1 e 2 le parole "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse».

Art. 42.

42.0.1 (testo 2)

MANCA, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di *contact center* multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro ferma restando l'applicazione del limite di cui all'art.1, commi 591 e seguenti della legge 160 del 27 dicembre 2019 alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuti dall'INPS".».

42.0.2 (testo 2)

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, Alfredo MESSINA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO, FERRARI, MANCA, MISIANI, COMINCINI, ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole 'in presenza di concorso nella violazione' sono aggiunte le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*.

1-*bis*.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-*ter*, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-*ter*."».

42.0.10 (testo corretto)

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Progetto Guaranties Loans Active Management – GLAM)

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-*quinquies* e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-*septies* del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma I possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio de-

stinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h)), 4, 4-bis) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-bis, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni

di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.».

42.0.16 (testo 2) [id. 42.0.19 (testo 2)]

MANCA, ERRANI, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare pro-

prio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.».

42.0.19 (testo 2)

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.».

Art. 43.

43.0.2 (testo 2)

CONZATTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

43.0.3 (testo 2)

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
